



**Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale della Concessione**

**Servizio di raccolta, trasporto ed avvio a recupero di degli
indumenti usati ed accessori (codice C.E.R. 20.01.10 e 20.01.11)
provenienti dai comuni della provincia di Vercelli**

Sommario

| | |
|--|----|
| Art. 1_ Oggetto della concessione..... | 3 |
| Art. 2_ Valore stimato della concessione: Lotto A e Lotto B | 4 |
| Art. 3_ Durata della concessione..... | 5 |
| Art. 4_ Procedura di gara..... | 5 |
| Art. 5_ Tipologia del contratto | 5 |
| Art. 6_ Descrizione delle prestazioni | 5 |
| Art. 7_ Dotazioni per il servizio | 6 |
| Art. 8_ Regole di partecipazione ai lotti..... | 7 |
| Art. 9_ Regole di aggiudicazione dei lotti | 7 |
| Art. 10_ Criterio di aggiudicazione e punteggi | 7 |
| Art. 11_ Tempistiche degli interventi..... | 7 |
| Art. 12_ Sovrapposizione con altri gestori | 8 |
| Art. 13_ Importo del canone, contabilità e pagamenti..... | 8 |
| Art. 14_ Soggetti ammessi alla gara..... | 9 |
| Art. 15_ Condizioni di partecipazione..... | 9 |
| Art. 16_ Aggiudicazione della concessione e stipulazione del contratto | 10 |
| Art. 17_ Garanzie richieste..... | 11 |
| Art. 18_ Coperture assicurative | 12 |
| Art. 19_ Rappresentante del concessionario..... | 13 |
| Art. 20_ Norme che regolano il servizio | 14 |
| Art. 21_ Controllo del servizio | 14 |
| Art. 22_ Penalità..... | 14 |
| Art. 23_ Oneri, obblighi e responsabilità a carico del Concessionario..... | 14 |
| Art. 24_ Personale | 14 |
| Art. 25_ Clausola sociale..... | 15 |
| Art. 26_ Sicurezza ed igiene sul lavoro..... | 15 |
| Art. 27_ Subconcessione e cessioni del contratto..... | 15 |
| Art. 28_ Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale..... | 15 |
| Art. 29_ Risoluzione del contratto..... | 15 |
| Art. 30_ Controversie | 16 |
| Art. 31_ Informativa sul trattamento dei dati personali..... | 16 |

Art. 1_Oggetto della concessione.

1. La concessione ha ad oggetto la fornitura e la gestione - ai sensi art. 164 D. Lgs 50/2016 ssmm - dei servizi di raccolta, prelievo, trasporto ed avvio a recupero di tutte le tipologie di rifiuti appartenenti alla categoria indicata con il codice *C.E.R. 20.01.10* ed attività annesse e correlate, ivi compreso lo smaltimento di eventuali frazioni estranee, attraverso l'installazione **su suolo pubblico** o di uso pubblico e lo svuotamento periodico di appositi contenitori stradali, forniti dal concessionario.
2. Il territorio oggetto della concessione corrisponde a quello ricompreso nel bacino di competenza del Consorzio e, nello specifico, nei 82 Comuni della Provincia di Vercelli ad esclusione del comune di Villata.
3. Si precisa altresì che il servizio di cui in oggetto è relativo al posizionamento dei contenitori **esclusivamente su suolo pubblico**, senza vincoli di esclusività per quanto riguarda posizionamenti su suolo privato e/o accordi tra soggetti privati che non interessano la presente concessione.
4. Le caratteristiche tecniche dei contenitori sono meglio specificate al successivo art.7.
5. Ai sensi dell'art.51, comma 1 del D.lgs. 50/2016, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la presente concessione è suddivisa in due lotti funzionali.

Lotto A comprendenti i seguenti comuni oggetto dell'affidamento:

| | | | | | |
|--|----------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| <i>Rif. allegato 1</i> | Alice Castello | Carisio | Livorno Ferraris | Saluggia | Rassa |
| | Bianzè | Cigliano | Rovasenda | Villarboit | Santhià |
| | Borgo d'Ale | Formigliana | Riva Valdobbia | Balmuccia | Tronzano V.se |
| | Borgosesia | Gattinara | San Germano V.se | Civiasco | / |
| | Buronzo | Lenta | Serravalle Sesia | Piode | / |
| Comuni che allo scadere degli appalti in corso saranno assegnati previo accordo specifico: | | | | | |
| <i>Rif. allegato 2</i> | Arborio | Ghislarengo | Quarona | Varallo | Campertogno |
| | Balocco | Lozzolo | Roasio | Alagna Valsesia | Carcoforo |
| | Casanova Elvo | Moncrivello | San Giacomo V.se | Boccioleto | Cervatto |
| | Crova | Olcenengo | Pila | Cellio con Breia | Rimella |
| | Cravagliana | Guardabosone | Postua | Alto Sermenza | / |
| | Fobello | Mollia | Scopello | Valduggia | / |
| | Scopa | Vocca | | Rossa | / |

Lotto B comprendenti i seguenti comuni:

| | | | | |
|--|-----------------|----------------|-------------|------------|
| Rif. allegato 3 | Vercelli | Trino | Salasco | Oldenico |
| | Motta De' Conti | Palazzolo V.se | Crescentino | Collobiano |
| | Caresana | Fontanetto Po | Lamporo | Stroppiana |
| | Pezzana | Borgovercelli | Albano V.se | / |
| | Costanzana | Caresanablot | Greggio | / |
| Comuni che allo scadere degli appalti in corso saranno assegnati previo accordo specifico: | | | | |
| Rif. allegato 4 | Asigliano V.se | Prarolo | Sali V.se | Rive |
| | Desana | Quinto V.se | Tricerro | / |
| | Lignana | Pertengo | Ronsecco | / |

6. Per il numero dei contenitori si faccia riferimento:
- **per il Lotto A:** all'Allegato n.1 denominato “*Contenitori da posizionare sul territorio, Lotto A*”, mentre per gli eventuali contenitori aggiuntivi, all'Allegato 2 denominato “*Quantificazione contenitori da posizionare successivamente allo scadere del contratto come da elenco allegato 5 o su richiesta dei Comuni attualmente sprovvisti, Lotto A*” di cui al successivo art.7;
 - **per il Lotto B:** all'Allegato n.3 denominato “*Contenitori da posizionare sul territorio, Lotto B*”, mentre per gli eventuali contenitori aggiuntivi all'Allegato 4 denominato “*Quantificazione contenitori da posizionare successivamente allo scadere del contratto come da elenco allegato 5 o su richiesta dei Comuni attualmente sprovvisti, Lotto B*” di cui al successivo art.7.
- Il numero minimo dei contenitori di cui ai sopracitati allegati dovrà essere rispettato, mentre il posizionamento dei nuovi è puramente indicativo in quanto, a seguito dell'aggiudicazione, pur nel rispetto dei quantitativi minimi, i contenitori verranno riposizionati di concerto con le singole Amministrazioni Comunali.

Art. 2_ Valore stimato della concessione: Lotto A e Lotto B.

1. Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione del C.O.VE.VA.R..
2. Il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato in via presuntiva per tutta la durata del contratto e determinato in un valore medio annuale di € **44.000,00**, oneri fiscali esclusi, moltiplicato per gli anni di durata della concessione.
3. Il C.O.VE.VA.R. ha stabilito di quantificare quale valore fisso da riconoscere allo stesso, a titolo di canone di concessione **minimo**, la somma di:
 - LOTTO A: **8.000,00 €/anno** che costituirà la base di rilancio per il canone da offrire da parte del concorrente;
 - LOTTO B: **8.000,00 €/anno** che costituirà la base di rilancio per il canone da offrire da parte del concorrente.
4. Inoltre il C.O.VE.VA.R. ha stabilito di quantificare quale valore fisso da riconoscere allo stesso, a titolo di canone aggiuntivo, la somma di **160,00 €/anno/contenitore aggiuntivo** che costituirà la base di rilancio per il canone da offrire da parte del concorrente.
5. Il Concessionario provvederà alla gestione del servizio recuperando i costi di gestione attraverso i ricavi di gestione. Pertanto **la controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio per la durata della concessione.**
6. Sono totalmente a carico del Concessionario gli oneri per la sicurezza che dovranno essere indicati nell'offerta economica presentata in sede di gara.

Art. 3_Durata della concessione.

1. Per ciascun lotto, la concessione ha durata prevista in 60 mesi, con decorrenza dalla stipulazione del contratto di concessione (presumibilmente dal 1.07.2018 al 30.06.2023).
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare, in casi di comprovata urgenza, ai sensi dell'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 8, del d.lgs.50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace nelle more della stipulazione della convenzione.
3. Considerata la natura dell'affidamento e la sua importanza ai fini del pubblico servizio, il Concessionario si impegna a proseguire nell'esecuzione del contratto oltre la durata prevista, in regime di proroga tecnica qualora il Consorzio ne ravvisi la necessità, nelle more dell'indizione e dell'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica, sino all'effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo contratto.
4. Tale proroga tecnica non potrà essere inferiore ad un mese e superiore a sei mesi; durante tale periodo saranno applicati prezzi, patti e modalità previsti dal presente Capitolato ed oggetto di aggiudicazione, senza che il Concessionario possa vantare alcun corrispettivo aggiuntivo.

Art. 4_Procedura di gara.

La presente procedura "aperta" è funzionale all'affidamento di una concessione di servizi come definita dall'art. 3, c. 1, lett. vv) D. Lgs 50/2016, e regolata dagli art. 164 e ss. D. Lgs 50/2016.

Le prestazioni, le condizioni e i termini contrattuali sono descritti nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Per la determinazione della migliore offerta verrà utilizzato il criterio dell'offerta al rialzo rispetto all'importo base determinato all'articolo 2 sia per la parte di canone di concessione che del canone aggiuntivo.

Art. 5_Tipologia del contratto.

1. Il contratto è stipulato in parte a corpo e in parte a misura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 sulla base dei contenitori suppletivi che verranno posizionati successivamente.
2. Poiché la partecipazione del Concessionario alla gara per l'aggiudicazione del servizio implica la sua conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo del servizio, il Concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti.
3. Al Concessionario non spetta alcun corrispettivo ulteriore, anche se dovessero verificarsi maggiori difficoltà di esecuzione.

Art. 6_Descrizione delle prestazioni.

1. Il concessionario dovrà dimostrare l'avvio dei rifiuti oggetto della concessione in impianto autorizzato alle attività di recupero, indicandone ubicazione ed estremi organizzativi e dovrà comunque essere in ogni momento in grado di tracciare il rifiuto.
2. Il Concessionario si impegna ed obbliga a proprie spese, con l'osservanza delle prescrizioni specificate nel presente Capitolato, a fornire le prestazioni di seguito sommariamente elencate:
 - a) fornire ed installare su suolo pubblico o di uso pubblico contenitori dedicati al servizio, rispondenti alle caratteristiche di cui al successivo articolo 7;
 - b) ricollocare, rimuovere, spostare i contenitori successivamente alla prima installazione, su richiesta del Consorzio o del singolo Comune;
 - c) svuotare periodicamente i contenitori medesimi, con possibilità di aumento e/o riduzione della frequenza su richiesta del Consorzio o del singolo Comune; in linea di massima la frequenza di svuotamento è indicata all'Allegato n.1 denominato "*Contenitori da posizionare sul territorio, Lotto A*", per il lotto A e nell'Allegato n.3 denominato "*Contenitori da posizionare sul territorio, Lotto B*", per il Lotto B;
 - d) smaltire a propria cura ed a proprie spese eventuali materiali estranei rinvenuti all'interno dei contenitori;

- e) garantire la manutenzione ed il perfetto funzionamento dei contenitori, provvedendo alla sostituzione di eventuali contenitori danneggiati e/o guasti, anche in caso di atti di vandalismo, entro e non oltre cinque giorni dalla segnalazione;
- f) garantire il decoro e la pulizia delle aree attinenti e contigue ai contenitori, nel raggio di 5 metri, ivi compresa la rimozione ed avvio a smaltimento di eventuali rifiuti abbandonati presso i propri contenitori; nel caso in cui il Concessionario non fosse autorizzato al trasporto dei rifiuti rinvenuti, dovrà comunque provvedere incaricando ditta terza debitamente autorizzata;
- g) raccogliere e trasportare i rifiuti all'impianto di recupero indicato in sede di offerta con mezzi opportunamente autorizzati ai sensi della normativa vigente;
- h) provvedere all'emissione dei necessari documenti di trasporto (Formulario Identificazione Rifiuti);
- i) fornire mensilmente al Consorzio, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo, un report contenente i quantitativi, espressi in kg, di rifiuti raccolti per ogni singolo Comune;
- j) garantire le operazioni di recupero previste per la tipologia di rifiuti oggetto della presente concessione;
- k) fornire al Consorzio apposita chiave di apertura dei contenitori installati sul territorio;
- l) fornire al Consorzio nominativo, recapito telefonico ed indirizzo e-mail di un referente aziendale da contattare per problemi e/o informazioni.

Art. 7_Dotazioni per il servizio.

1. Per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione a titolo gratuito, almeno nelle quantità previste dall'Allegato 1 (per il lotto A) denominato "Contenitori da posizionare sul territorio, Lotto A" e dall'Allegato 2 (per il lotto B) denominato "Contenitori da posizionare sul territorio, Lotto B", le dotazioni necessarie per il corretto svolgimento del servizio. Tali dotazioni, a richiesta del Consorzio, potranno essere incrementate nel corso della vigenza del contratto nell'ordine di un contenitore ogni mille abitanti per i comuni con oltre 1000 abitanti e di un contenitore per Comune per Comuni con meno di mille abitanti di cui all'Allegato 3 (per il lotto A) e l'Allegato 4 (per il lotto B) denominati rispettivamente "Quantificazione contenitori da posizionare successivamente, Lotto A" e "Quantificazione contenitori da posizionare successivamente, Lotto B".
2. I contenitori devono:
 - a) essere di colore uniforme standard per tutta la fornitura;
 - b) garantire il mantenimento delle proprie caratteristiche funzionali (corretta funzionalità delle parti fisse e mobili) e visive (colore ed integrità della verniciatura e delle indicazioni di raccolta) almeno fino alla scadenza del contratto che regolerà il presente affidamento;
 - c) rispondere alle attuali normative in materia antinfortunistica ed essere dotati di tutti quegli accessori e dispositivi necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni secondo quanto previsto dalla normativa vigente in Italia ed UE;
 - d) rispondere alle vigenti normative dettate dal Codice della Strada in termini di visibilità;
 - e) essere dotati di dispositivi e parti meccaniche che impediscano l'accesso alla parte chiusa del contenitore indipendentemente dalla statura;
 - f) essere dotati di chiare ed esplicite scritte e figure a colori che esplichino le modalità di conferimento e le tipologie di rifiuti ammessi alla raccolta; le scritte dovranno essere riportate, oltre che in italiano, possibilmente anche in inglese o altra lingua da concordare;
 - g) essere dotati di serratura universale apribile con unica chiave, di cui dovranno essere fornite due copie al Consorzio, il quale potrà utilizzarle per accedere ai contenitori in caso di emergenza;
 - h) essere posizionati in maniera da garantire la stabilità in qualsiasi condizione climatica.
3. I mezzi per la raccolta ed il trasporto devono:
 - a) rispettare gli standard sulle emissioni inquinanti, rientrando almeno in categoria EURO 5 o dotati di dispositivo antiparticolato FAP;
 - b) essere immatricolati di norma in data successiva al 01/01/2010 o adeguati di dispositivi antiinquinamento;
 - c) essere in quantità e tipologie idonee al corretto e puntuale svolgimento dei servizi;

- d) devono essere tenuti in perfetto ordine in efficienza, puliti e in stato decoroso;
 - e) riportare in modo chiaramente visibile i dati identificativi dell'impresa aggiudicataria.
- Per i mezzi aventi specifiche necessità di transito l'appaltatore dovrà richiedere a proprio onere e cura i necessari permessi agli uffici comunali competenti.
L'eventuale fermata di mezzi dovuta alla necessità di riparazioni non giustifica la sospensione neppure parziale del servizio.

Art. 8_Regole di partecipazione ai lotti.

1. Un medesimo concorrente può partecipare ad entrambi i Lotti, ma può risultare aggiudicatario di un solo Lotto.
2. Il medesimo concorrente può aggiudicarsi entrambi i lotti solamente nel caso in cui risulti essere l'unico partecipante per entrambi i Lotti.

Art. 9_Regole di aggiudicazione dei lotti.

1. I singoli Lotti sono aggiudicati al concorrente che ha presentato la migliore offerta, tenuto conto però di quanto indicato all'articolo 8.
2. Qualora il medesimo concorrente risulti avere presentato la migliore offerta per entrambi i Lotti, al medesimo concorrente è aggiudicato il lotto per il quale ha ottenuto maggior punteggio. Nel caso in cui il medesimo concorrente abbia ottenuto parità di punteggio su entrambi i lotti, allo stesso è aggiudicato il Lotto rispetto al quale avrà posto la sua preferenza. Il Lotto rimanente è aggiudicato al concorrente secondo in graduatoria.
3. Qualora per un Lotto sia pervenuta una sola offerta, il Lotto in questione è aggiudicato al concorrente che ha presentato l'offerta. Qualora, però, tale concorrente risulti avere presentato la migliore offerta anche per l'altro Lotto, al concorrente in questione sono aggiudicati entrambi i lotti.

Art. 10_Criterio di aggiudicazione e punteggi.

L'aggiudicazione dei lotti è effettuata con il criterio del miglior prezzo offerto al rialzo rispetto all'importo base prestabilito all'articolo 2 ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

Sono attribuiti:

- 1) 95 punti per il maggiore rialzo percentuale sul prezzo a corpo annuale. Alle altre offerte sono attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente formula $V_{(a)i} \times 95$;
- 2) 5 punti per il maggiore rialzo percentuale sull'importo unitario annuale a contenitore aggiuntivo. Alle altre offerte sono attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente formula $V_{(a)i} \times 5$;

dove

$$V_{(a)i} = R_i / R_{\max}$$

$V_{(a)i}$ è il coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo;

R_i è il rialzo percentuale offerto dal concorrente *i*esimo;

R_{\max} è il rialzo percentuale massimo offerto.

Il punteggio complessivo di ogni singola offerta è dato dalla somma dei punteggi calcolati come indicato sopra.

Art. 11_Tempistiche degli interventi.

1. Gli interventi di svuotamento dei contenitori dovranno essere realizzati nel rispetto di un "**programma di ritiro**" formalizzato sulla base delle richieste di ogni singolo Comune interessato, per tutta la durata dell'affidamento e senza interruzioni, se non per cause di forza maggiore, debitamente giustificate.

2. Il concessionario dovrà garantire da un minimo di 1 ad un massimo di 8 svuotamenti al mese per ogni contenitore di ciascun Comune, in proporzione alle reali necessità riscontrate ed alla produzione di rifiuti da parte degli utenti del Comune stesso.
3. Variazioni a quanto stabilito al comma precedente dovranno essere autorizzate dal Consorzio.
4. Nel caso di conferimenti di grande impatto non previsti né preventivabili o di situazioni di emergenza, il Consorzio o il Comune interessato potranno richiedere al concessionario svuotamenti straordinari, per non più di 2 volte al mese, da effettuarsi entro e non oltre 72 ore dalla comunicazione.
5. Nel caso di sostituzione e/o manutenzione di contenitori danneggiati o guasti, l'intervento dovrà avvenire, come già precisato dall'articolo 6, entro e non oltre cinque (5) giorni dalla segnalazione.
6. Nel caso di spostamento, rimozione o ricollocazione di contenitori integri su richiesta dell'Amministrazione Comunale o del Consorzio, l'intervento dovrà avvenire entro e non oltre sette (7) giorni dalla segnalazione.
7. Nel caso di rimozione di rifiuti abbandonati nelle vicinanze dei contenitori e/o pulizia della sede stradale o del suolo pubblico (nel raggio di 5 metri, come previsto dall'articolo 6) l'intervento dovrà avvenire entro e non oltre 72 ore dalla segnalazione.
8. Il servizio oggetto della concessione non prevede interruzioni per ferie o altro, fatte salve cause di forza maggiore, pertanto sarà cura del concessionario organizzarsi per garantire la continuità nell'esecuzione dei servizi.
9. Sarà obbligo del concessionario la segnalazione in forma scritta di anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio all'ufficio tecnico del Consorzio entro e non oltre le 24 ore successive.

Art. 12_Sovrapposizione con altri gestori.

1. L'aggiudicatario, per il periodo di validità dell'affidamento, sarà l'unico soggetto autorizzato dal Consorzio all'installazione di norma **su suolo pubblico come definito dagli allegati tecnici al presente capitolato o aree private di uso pubblico sentite le amministrazioni locali interessate,** di contenitori per la raccolta di rifiuti codice C.E.R. 20.01.10 ("Abbigliamento"); non è prevista la possibilità per i singoli Comuni alla scadenza dei contratti in corso, di sottoscrivere nuove convenzioni singole con altri gestori. Alla scadenza dei contratti subentra di diritto la ditta assegnataria del lotto.
2. Qualora, durante la vigenza di questa concessione, soggetti terzi installassero su suolo pubblico analoghe attrezzature, l'aggiudicatario dovrà segnalarlo al Consorzio che agirà di conseguenza nei confronti del predetto soggetto terzo.
3. In caso di cambio di gestione rispetto a quella attuale, si concede un periodo di sovrapposizione non superiore a due mesi per permettere al precedente aggiudicatario di rimuovere i propri contenitori e consentire la contestuale posa dei nuovi.

Art. 13_Importo del canone, contabilità e pagamenti.

1. **Il Concessionario dovrà corrispondere bimestralmente o trimestralmente (da valutare in accordo con l'aggiudicatario) al Consorzio il canone offerto con la presente concessione;** tale corrispettivo dovrà essere superiore a **8.000,00 €/anno** oneri fiscali esclusi per ciascun Lotto.
2. Ai sensi dell'art. 167 D.Lgs 50/2016 e ai fini delle soglie di cui all'art. 35 cit. D. Lgs la produzione di rifiuti codice C.E.R. 20.01.10 del bacino vercellese è stimabile in **circa 30,00 t/mese**; il valore stimato della concessione ammonta ad **€ 44.000,00 annui**, esclusi oneri fiscali, riferibili all'intera durata della concessione e per entrambi i Lotti. Tale valore è stato calcolato con metodo oggettivo tenendo conto, per il concessionario, del fatturato totale stimato per la durata del contratto, delle opzioni, e delle entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione.
3. **Il canone è soggetto a rialzo; non saranno invece ammesse offerte uguali o al ribasso.**
4. Gli importi dovuti all'Ente concedente saranno pagati dietro l'emissione di fatture bimestrali o trimestrali (si veda comma 1, art.13) posticipate con scadenza 30 giorni D.F.F.M. dall'emissione dei documenti contabili.

Art. 14_Soggetti ammessi alla gara.

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all'art.45 del D.lgs.n.50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del cennato decreto e dei requisiti generali speciali di cui al presente capitolato.
2. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del D.lgs.n.50/2016.
3. Sono ammessi alla gara le A.T.I. (Associazioni Temporanee di Imprese) di tipo orizzontale e verticale.
4. Ciascuna impresa facente parte dell'A.T.I. deve specificare, negli atti di gara, la quota parte nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.
5. Ai consorzi si applica la disciplina dall'art.47 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
6. Alla luce del "Vademecum per le stazioni appaltanti," volto all' "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici", predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, si informano i concorrenti che, stante la ratio riconosciuta all'istituto dell'A.T.I., da individuarsi nell'ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.
7. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. art 89 (Avvalimento) D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 15_Condizioni di partecipazione.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di idoneità:
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria di pertinenza;
 - iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E. (Unione Europea), per le attività oggetto dell'appalto.

Nel caso di A.T.I. i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa.
2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Ai sensi dell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.lgs 50/2016).
 - Conseguimento nel triennio precedente all'appalto di un fatturato globale medio annuo pari o superiore a Euro: 50.000,00 €/anno (Euro settantamila/00), IVA esclusa.

Nel caso di A.T.I. il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni.
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 50/2016)
 - a. Esecuzione nell'ultimo triennio precedente all'appalto di servizi analoghi a quello oggetto di appalto:
 - per un bacino di utenza complessivo non inferiore a 50.000 abitanti per singolo lotto;
 - per quantitativi complessivi non inferiori a 500,00 tonnellate.
 - b. Avere disponibilità (anche mediante avvalimento) di un sito regolarmente autorizzato per le operazioni di stoccaggio (messa in riserva R13 ovvero R13) e di un sito autorizzato per il recupero (R3) degli indumenti usati ai sensi del D.lgs. 152/2006 e delle Leggi in materia di rifiuti.
 - c. Possesso di un numero di veicoli omologati EURO 5 sufficienti a garantire lo svolgimento del servizio.

Nel caso di A.T.I. il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni.

4. **Requisiti generali di ammissione** (in caso di avvalimento tali requisiti devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria).
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 (Motivi di esclusione) del D.lgs. n. 50/2016;
 - osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 - inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia", come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni della legge 22 novembre 2002 n. 266 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
 - insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile con altri concorrenti alla stessa gara;
 - insussistenza delle condizioni di cui D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
 - insussistenza dell'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.65 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136" e ss.mm.ii, oppure l'estensione negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti del convivente;
 - Insussistenza di sentenze ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ss.mm.ii..
5. **Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.**
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81(Documentazione di gara) del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dell'A.N.AC. "Autorità Nazionale Anticorruzione" (nel prosieguo, Autorità) - con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti e modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 81. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
6. Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
7. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile.
8. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
9. Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.48 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 50/2016.
10. In caso di **avvalimento** si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16_Aggiudicazione della concessione e stipulazione del contratto.

- Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- La Stazione Unica Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

3. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
4. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Unica Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Unica Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula della convenzione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
5. La convenzione verrà stipulata nella data fissata dal Consorzio e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.
6. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
7. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
8. Le spese di segreteria per la stipula della convenzione sono a carico dell'impresa Aggiudicataria.
9. Nell'ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
10. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia).
11. Il contratto, ai sensi dell'art.32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
12. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
13. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
14. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
15. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.

L'offerta è impegnativa e vincolante per tutta la durata della concessione e non potrà subire alcuna modifica.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e questa è irrevocabile sino alla scadenza dei 180 giorni di cui sopra.

Art. 17_Garanzie richieste.

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art.93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - e 103 - Garanzie definitive - del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.
2. Garanzia fideiussoria denominata "**garanzia provvisoria**" allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo della concessione (e quindi di € 1.616,00), da effettuarsi nei modi di cui all'art. art.93 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art.93 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. e, precisamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
 4. La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia denominata "garanzia definitiva" per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo all'art.103 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
 5. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi, dell'art 93 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità. In caso di ATI:
 - a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se costituenda, o all'ATI, se costituita;
 - b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso del certificato di qualità.
 6. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nelle modalità previste all'art. 93 del D.lgs. n.50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.
 7. La mancata costituzione della garanzia denominata "garanzia definitiva" determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
 8. La garanzia denominata "garanzia definitiva" sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì il rimborso le somme indebitamente pagate all'impresa appaltatrice dalla stazione appaltante. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 2 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.
 9. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.
 10. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
 11. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.
 12. La garanzia di cui sopra verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito: l'ammontare residuo della cauzione dovrà permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
 13. In caso di RTI le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 18_Coperture assicurative.

1. Il Concessionario è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, imperizia o per mancata informazione/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare.

2. Compete al Concessionario ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.
3. L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultimo se chiamato direttamente in causa.
4. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:
 - responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00;
 - responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00;
 - per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00.Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'Appaltatore.
6. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto.
7. La polizza deve prevedere la copertura:
 - a. dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
 - b. dei danni a persone dell'impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;
 - c. dei danni biologici.La polizza dovrà inoltre prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso alle aree in cui è svolta la fornitura e che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
8. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche sopra richieste. La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La copertura delle predette garanzie assicurative deve altresì essere efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio.
9. La polizza deve recare l'impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l'esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell'obbligazione assunta dal medesimo.

Art. 19_Rappresentante del concessionario.

1. Il Consorzio all'atto della stipulazione del contratto comunica al Concessionario il nominativo del Direttore dell'esecuzione che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto e svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa.
2. A sua volta il Concessionario designa un proprio rappresentante e ne comunica, contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione, identità e recapito al Consorzio; eventuali sostituzioni del responsabile con altro soggetto dovranno essere comunicate prontamente al Consorzio.

Art. 20_Norme che regolano il servizio.

1. Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.
2. Sono contrattualmente vincolanti e fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione in oggetto, ancorché non materialmente allegati:
 - tutte le leggi e normative vigenti in materia di lavori, servizi e forniture in ambito pubblico, ed in particolare il D. Lgs. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 ed il D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato in oggetto;
 - le vigenti normative in materia di sicurezza e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare il D.Lgs. 81/2008;
 - le vigenti norme in materia ambientale ed in particolare il D. Lgs. 152/2006;
 - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale della concessione in oggetto;
 - le vigenti norme tecniche sulla specifica materia della concessione da eseguire.
3. Concessionario dovrà osservare, inoltre, tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di subappalti, vigenti o che saranno emanate dalle autorità statali, regionali, provinciale e comunali, nonché le disposizioni dell'Ispettorato del Lavoro, dell'I.S.P.E.S.L., delle A.S.L., dell'ARPA, della Provincia, degli Enti Previdenziali, delle autorità militari ecc, se applicabili al rapporto in essere.

Art. 21_Controllo del servizio.

Il controllo dei servizi prestati potrà essere effettuato dal Consorzio in qualsiasi momento, sulla base del rispetto della calendarizzazione programmata.

Art. 22_Penalità.

Per i servizi non effettuati o effettuati in difformità dal presente Capitolato saranno applicate le presenti sanzioni:

- mancato svuotamento di un contenitore alla frequenza stabilita, se è pieno o se vi è presenza di materiale debordante e/o a terra: € 200,00;
- mancata o errata compilazione dei formulari di trasporto dei rifiuti, oltre alle sanzioni di legge: € 200,00;
- mancata riparazione/sostituzione di un contenitore dopo richiesta esplicita di C.O.VE.VA.R. (entro 5 giorni): € 200,00.

Art. 23_Oneri, obblighi e responsabilità a carico del Concessionario.

1. Il Concessionario esegue i servizi affidati con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile del buon andamento delle prestazioni e della disciplina dei propri dipendenti.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti anche emanati nel corso dell'esecuzione contrattuale.
3. Il Concessionario è esclusivamente responsabile per casi di infortunio o danni a persone o cose, arrecati per fatto proprio dal Concessionario, dai suoi dipendenti, dai subappaltatori o da persone da esso chiamate in loco per qualsiasi motivo, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, prescrizioni o direttive.

Art. 24_Personale.

1. Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamento e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.
2. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri riguardanti il regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica.

3. Il Concessionario dovrà obbligatoriamente attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data dell'aggiudicazione ed alle successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai sensi degli art. 18 comma 1 lettera u), 20 comma 3, 26 comma 8 del Decreto n. 81/2008, nonché dell'art. 5 comma 1 della legge 136/2010, il Concessionario è obbligato a fornire a ciascun addetto un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione.

Art. 25_Clausola sociale.

In caso di cambio di gestione dovranno essere rispettati da parte del nuovo Concessionario i contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, le cui clausole prevarranno se contenenti discipline più favorevoli per il personale dipendente. La presente clausola si applica solo se le attività in concessione risultino "ad alta intensità di manodopera" ai sensi e per gli effetti dell'art.50 del Codice dei contratti.

Art. 26_Sicurezza ed igiene sul lavoro.

1. Il Concessionario deve adottare tutti gli accorgimenti e le misure idonee a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, ivi comprese quelle emanate in corso d'esecuzione contrattuale.
2. Il Concessionario garantisce l'osservanza delle vigenti norme antinfortunistiche sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché degli obblighi verso i dipendenti in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali imposti dalle norme legislative e regolamentari vigenti e dai CCNL.
3. Il Concessionario è tenuto ad informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte ed a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

Art. 27_Subconcessione e cessioni del contratto.

Per l'affidamento oggetto del presente capitolato, non sono previste cessioni del contratto. Alla presente concessione in materia di subappalto si applica l'art. 174 del codice dei contratti.

Art. 28_Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del contratto regolante l'affidamento di cui in oggetto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, tasse ecc.) sono a totale carico del Concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al sopraccitato contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la scrittura sarà registrabile in caso d'uso.

Art. 29_Risoluzione del contratto.

1. Il Consorzio ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016 art. 108, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi seguenti:
 - gravi reati, gravi ritardi, gravi inadempimenti, gravi irregolarità;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla regolarità dei rapporti di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
 - abusivo subconcessione, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione della concessione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- qualora le prestazioni, ad insindacabile giudizio del Consorzio, non vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni contrattuali e il Concessionario, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione delle stesse, non provveda entro i termini stabiliti.
2. Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Consorzio il diritto di affidare a terzi la concessione o la parte rimanente di questo, in danno al Concessionario inadempiente.
 3. L'affidamento a terzi viene notificato al Concessionario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi.
 4. Al Concessionario inadempiente sono addebitate tutte le spese sostenute dal Consorzio per portare a termine l'esecuzione dell'affidamento a terzi.
 5. Nel caso di risoluzione per inadempimento, il Consorzio può valersi, gratuitamente, di tutto il materiale di proprietà e pertinenza del Concessionario per la continuazione provvisoria del servizio in economia o anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.
 6. L'esecuzione in danno non esime il Concessionario delle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 30_Controversie.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra COVEVAR e Concessionario, in ordine all'esecuzione del presente capitolato sarà competente in via esclusiva la giurisdizione del foro di Vercelli.

Art. 31_Informativa sul trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, il Consorzio informa che i dati personali forniti dal Concessionario o comunque raccolti in dipendenza del presente capitolato verranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità strettamente connesse al rapporto in corso, per finalità statistiche e/o comunicazioni di tipo commerciale.

Titolare del trattamento è il Consorzio, responsabile per il riscontro è il RUP, nei confronti del quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell'esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione e l'indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Il Direttore Tecnico
Piero Gaetano Vantaggiato

ALLEGATI:

Allegato 1 *“Contenitori da posizionare sul territorio, Lotto A”.*

Allegato 2 *“Quantificazione contenitori da posizionare successivamente allo scadere del contratto come da elenco allegato 5 o su richiesta dei Comuni attualmente sprovvisti, Lotto A”.*

Allegato 3 *“Contenitori da posizionare sul territorio, Lotto B”.*

Allegato 4 *“Quantificazione contenitori da posizionare successivamente allo scadere del contratto come da elenco allegato 5 o su richiesta dei Comuni attualmente sprovvisti, Lotto B”.*

Allegato 5 *“Elenco comuni con affidamenti propri del servizio si raccolta, trasporto ed avvio a recupero di degli indumenti usati ed accessori”.*